

2022

SCHEDA NR. 2/2022

Concorso ordinario docenti per la scuola secondaria di I e II grado su posti comuni e di sostegno

Decreto Ministro Istruzione n.201 del 20/04/2020

Decreto Capo Dipartimento n.499 del 21/04/2020

Decreto Capo Dipartimento n.649 del 03/06/2020 (modifiche numero posti)

Decreto Ministro Istruzione n.326 del 09/11/2021 (modifiche derivanti dal D.L.73/21)

Decreto Capo Dipartimento n.23 del 05/01/2022 (pubblicato sulla G.U. 5 del 18/1/22)



CISL
SCUOLA

PREMESSA

Sulla Gazzetta Ufficiale n.5 del 18 gennaio 2022 – Serie speciale “Concorsi ed Esami” è stato pubblicato il *nuovo* bando del concorso ordinario per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno con le modifiche derivanti dall’applicazione dell’art.59, comma 11, del Decreto-Legge 25 maggio 2021 n.73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n.106.

Il concorso ordinario era stato bandito in origine per 25.000 posti aumentati a 33.000 dal Decreto Capo Dipartimento nr.649/2020 a cui si rimanda per la ripartizione regionale degli stessi.

Restano salve le disposizioni che prevedono, in caso di esiguo numero di posti conferibili, l’aggregazione su base interregionale delle procedure concorsuali.

Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Alle procedure concorsuali partecipano tutti i candidati che avevano già presentato domanda di partecipazione, avendone i requisiti, entro **il 31/07/2020**.

Di conseguenza, **non è prevista alcuna riapertura dei termini per la presentazione delle istanze** di partecipazione, **ad eccezione delle classi di concorso delle cosiddette discipline STEM** (A-20, A-26, A-27, A-28 e A-41), per le quali un successivo Decreto Ministeriale detterà la nuova tempistica di presentazione delle domande.

Anche per le discipline STEM i requisiti di ammissione, al momento della riapertura per la presentazione delle istanze, restano quelli già definiti dal comma 1 dell’art.5 del Decreto Legislativo 59/2017 e, precisamente:

- Titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
- Titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo

titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

- Titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA.

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per una sola Regione e per una **sol**a classe di concorso distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di accesso alla procedura, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento entro il termine di presentazione delle istanze.

PROVE DI ESAME

PROVA SCRITTA

In forza delle modifiche previste dal Decreto-Legge 73/2021, art.59, commi 10 e 11, in sostituzione delle precedenti prove scritte è previsto il sostenimento e superamento di una **unica prova scritta computer-based con più quesiti a risposta multipla**, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese.

La prova scritta consisterà nella somministrazione **di 50 quesiti** ripartiti nel modo seguente:

- **Posti comuni: 40 quesiti a risposta multipla** distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. **I quesiti verteranno sui programmi previsti dall'Allegato A** al D.M. 9 novembre 2021, n.326;
- **Posti di sostegno: 40 quesiti a risposta multipla** inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità. **I quesiti verteranno sui programmi previsti dall'Allegato A** al D.M. 9 novembre 2021, n.326.
- **Per i posti comuni e i posti di sostegno: 5 quesiti** a risposta multipla sulla conoscenza della **lingua inglese a livello B2** del QCER;

- **Per i posti comuni e i posti di sostegno: 5 quesiti** a risposta multipla **sulle competenze digitali** inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Per gli insegnamenti delle classi di concorso concernenti le lingue straniere, la prova scritta sarà svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione **dei 5 quesiti** relativi alla conoscenza della lingua inglese.

Per gli insegnamenti A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese, la prova scritta sarà composta da 50 quesiti ripartiti nel seguente modo:

- **45 quesiti** a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alle classi di concorso stessa;
- **5 quesiti** a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento.

Ciascun quesito consiste in **una domanda seguita da quattro risposte**, di cui una sola esatta; l'ordine dei quesiti è somministrato in modo casuale per ciascun candidato. La **durata della prova è di 100 minuti**, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.20 della Legge 104/1992. Non è prevista la pubblicazione della batteria dei test nei giorni precedenti alla prova.

I quesiti della prova scritta sono predisposti, a livello nazionale, dal Ministero dell'Istruzione che si avvale di una apposita Commissione Nazionale.

La Commissione Nazionale è incaricata di redigere anche i Quadri di Riferimento per la valutazione della prova scritta che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova.

La Commissione stabilisce, altresì, la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

La prova scritta si intende superata con **un punteggio minimo di 70 punti su 100**.

L'Amministrazione si riserva, come già avvenuto per i concorsi ordinari per la scuola dell'infanzia e della primaria, **la possibilità**, in ragione del numero dei partecipanti, **di prevedere la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso** assicurandone, comunque, la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

PROVA ORALE

I soli candidati che hanno superato la prova scritta (conseguendo una valutazione minima di almeno 70/100) sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle Commissioni Giudicatrici, e che si svolge nella Regione responsabile della procedura concorsuale e nelle sedi individuate dagli UU.SS.RR.

Le tracce della prova orale sono predisposte dalle Commissioni Giudicatrici secondo i programmi di cui all'Allegato A (programma comune e programma di esame specifico per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto).

Le Commissioni predispongono un numero di quesiti pari a 3 volte quello dei candidati ammessi alla prova; ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce via via estratte dai candidati vengono escluse dai successivi sorteggi.

La prova orale, **per i posti comuni**, è finalizzata all'accertamento della preparazione e valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione efficace anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

Per i posti di sostegno, la prova orale valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curriculare per garantire l'inclusione e il raggiungimento degli obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

La prova orale ha **una durata massima di 45 minuti** e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche didattiche e metodologiche compiute, e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La prova orale valuta, altresì, la capacità del candidato di comprensione e di conversazione in lingua inglese almeno di livello B2 nonché la specifica capacità didattica, che nel caso dei posti di sostegno, contempla la didattica speciale.

Per la valutazione della prova orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione Nazionale che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero almeno 10 giorni prima dello svolgimento della prova.

La commissione, per la valutazione della prova orale, ha a disposizione un massimo di 100 punti; **la prova orale è superata dai candidati che raggiungono il punteggio minimo di 70/100.**

Nei casi in cui sia **previsto lo svolgimento della prova pratica** nell'ambito della prova orale, la Commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per la prova orale. In questo caso, il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni.

VALUTAZIONE DELLE PROVE E DEI TITOLI

Le Commissioni giudicatrici hanno a disposizione un totale di 250 punti di cui 100 per la valutazione della prova scritta, 100 per la valutazione della prova orale (e pratica) e 50 per la valutazione dei titoli.

Le prove scritte e orali si intendono superate con un punteggio minimo di almeno 70 punti su un totale di 100.

Ricordiamo che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, **costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.**

DIARIO E SEDI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

PROVA SCRITTA

Nella G.U. serie speciale "Concorsi ed Esami" sarà pubblicato l'avviso con l'indicazione della data in cui sul sito del Ministero il calendario delle **prove scritte** distinte per classi di concorso e delle relative modalità di svolgimento.

L'esatta ubicazione delle sedi d'esame e l'indicazione della destinazione dei candidati sono comunicate dagli UU.SS.RR. presso i quali si svolge la prova almeno 15 giorni prima della data di svolgimento tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.

L'Amministrazione si riserva, comunque, la possibilità di rinviare le date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell'Istruzione e degli UU.SS.RR.

Per poter sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere in possesso, oltre che degli ordinari documenti di riconoscimento e della ricevuta attestante il versamento del contributo di partecipazione, anche della **Certificazione Verde COVID-19** (green pass base).

N.B.: la mancata presentazione alla prova ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale.

PROVA ORALE

I candidati ammessi alla prova orale riceveranno dall'Ufficio Scolastico Regionale comunicazione, **esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato al momento della domanda di partecipazione:**

- del voto conseguito nella prova scritta;
- della sede, data e ora di svolgimento della loro prova orale almeno 20 giorni prima della prova stessa.

GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI

La compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto sono compilate a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli. Il punteggio finale è espresso in 250esimi.

Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero di posti conferibili è disposta l'aggregazione interregionale, sono, comunque, approvate graduatorie distinte per ciascuna Regione.

Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. Le graduatorie sono approvate con Decreto del Dirigente dell'USR responsabile della procedura, trasmesse al sistema del Ministero e pubblicate all'albo e sul sito internet dell'USR.

Il superamento di tutte le prove concorsuali attraverso il conseguimento dei punteggi minimi costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.

A tal fine, l'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente al rilascio della attestazione della relativa abilitazione.

La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di abilitazione è indicata nell'Allegato D al Decreto 499/2020 che si riporta di seguito

Tabella di corrispondenza dei titoli di abilitazione

Procedura concorsuale	Altre abilitazioni corrispondenti
A-13 discipline letterarie, latino e greco	A-11 discipline letterarie e latino A-12 discipline letterarie negli istituti di II grado
A-11 discipline letterarie e latino	A-12 discipline letterarie negli istituti di II grado
A-27 matematica e fisica	A-26 matematica A-20 fisica A-47 scienze matematiche applicate
A-20 fisica + A-47 scienze matematiche applicate	A-27 matematica e fisica
A-20 fisica + A-26 matematica	A-27 matematica e fisica

ASSUNZIONI IN RUOLO

I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella Regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e di prova.

I docenti sono sottoposti per la conferma in ruolo al percorso di formazione di cui sopra ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e prova a pieno titolo o con riserva per il posto specifico.

La conferma in ruolo comporta la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula dei contratti a tempo determinato e indeterminato con eccezione per le graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

In caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi fino all'esaurimento della graduatoria e nel limite delle facoltà assunzionali autorizzate.

Ai sensi dell'articolo 10-bis del Decreto-Legge 73/2021, i bandi di concorso emanati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione (25 luglio 2021) prevedono **una riserva di posti pari al 30% per ciascuna Regione, classe di concorso e tipologia di posto in favore di coloro che hanno svolto** entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso **un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti valutati ai sensi dell'art.11, comma 14, Legge 124/1999.**

Tale riserva vale in un'unica Regione e per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico (servizio specifico).

Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si adotta l'arrotondamento per difetto e la riserva si applica solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando per ciascuna Regione, classe di concorso e tipologia di posti, sia pari o superiore a quattro posti.

La disposizione si applicherà soltanto al nuovo concorso STEM il cui decreto non è stato ancora pubblicato.